

N. 01212/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01495/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1495 del 2013, proposto da:

A.T.A. di Antoniazzi Giuseppe & C. Snc, A.P.A. Tours Snc, Armony Tours Snc di Giacomini Giorgio & C., rappresentati e difesi dall'avv. Petra Giacomini, con domicilio eletto presso Novella Di Sopra in Mestre-Ve, Calle Tornielli, 2371/A;

contro

Comune di Cessalto;

nei confronti di

Euro-Tours Snc di Bordignon Dino & C.;

per l'annullamento

del bando di gara pubblicato in data 18.07.2013; del capitolato speciale di appalto; della determina n. 253 del 02.09.2013 del Comune di Cessalto, con cui è stato aggiudicato l'appalto del servizio di trasporto scolastico anno 2013/2014; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2014 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente censura il provvedimento con il quale il comune resistente ha affidato, con procedura negoziata e senza pubblicazione del bando, il servizio del trasporto scolastico alla controinteressata.

L'indicato servizio di trasporto scolastico, previsto per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, era già stato oggetto di una gara a procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, con facoltà di ulteriore aggiudicazione al medesimo aggiudicatario per ulteriori due anni, il cui valore complessivo era, per il primo biennio, indicato in euro 150.075,00.

La gara è andata, però, deserta.

Successivamente, tre candidati, tra cui la ricorrente, presentavano una istanza per essere invitate all'eventuale procedura negoziata per l'assegnazione del servizio.

La ricorrente solo successivamente apprendeva che la p.a. aveva assegnato il servizio a trattativa privata alla controinteressata - che aveva svolto il predetto servizio negli anni precedenti - ed aveva aumentato il valore del servizio ad euro 110.609,90 annue, oltre IVA.

Il Collegio ha accolto la richiesta misura cautelare ed ha sospeso i provvedimenti impugnati

All'udienza del giorno 8 maggio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

In sede teorica la mancata partecipazione di candidati all'originaria gara consente alla stazione appaltante di utilizzare il sistema di assegnazione del servizio nei termini indicati dagli artt. 56 e 57 d.lgs 163/2006.

Nel caso di specie è necessario osservare, però, che la stazione appaltante ha alterato significativamente il dato economico del contratto prevedendo un aumento del corrispettivo del servizio originariamente previsto di circa 35.000 euro annui.

Tale evenienza si pone in evidente contrasto con la lettera dell'art. 57 d.lgs cit. che, nel comma 2°, lettera a) testualmente statuisce : “ nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto”.

E' evidente che l'alterazione essenziale e significativa del dato economico negoziale ha modificato radicalmente la natura della richiesta della stazione appaltante, così da impedire la legittima utilizzazione dell'istituto della procedura negoziata.

La significativa modifica della parte economica del contratto ha reso quest'ultimo remunerativo con conseguente interesse dei diversi imprenditori all'aggiudicazione.

Ciò è comprovato dal fatto che neppure il precedente aggiudicatario, attuale controinteressato, aveva manifestato, alle condizioni originariamente indicate da bando, interesse all'aggiudicazione

del servizio, poi assegnato allo stesso a trattativa privata e senza pubblicazione del bando.

Pertanto la palese violazione normativa comporta l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento degli atti in questa sede censurata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti in questa sede censurati.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 2.000 (duemila), oltre IVA e CPA, nonché alla restituzione, come per legge, del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Silvia Coppari, Referendario

Roberto Vitanza, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **16/09/2014**

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)